

CONDIZIONI D'USO ESERCENTI

Carta della cultura

Oggetto del servizio e disciplina applicabile

L'iniziativa Carta della Cultura è disciplinata dall'articolo 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15, che prevede lo stanziamento di fondi statali per sostenere l'acquisto di libri e prodotti culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti in Italia appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati, con ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore a 15.000 euro.

Sulla base delle previsioni normative sono state elaborate specifiche condizioni d'uso al fine di esplicitare le modalità operative di utilizzo delle Carte, denominate rispettivamente **Carta della cultura**

Il presente servizio consente agli esercenti che aderiscono alla predetta iniziativa di accettare pagamenti attraverso i buoni connessi all'utilizzo della **Carta della cultura** e di ottenere la liquidazione del controvalore dal Ministero della cultura, in qualità di fornitore del servizio medesimo, attraverso, rispettivamente, la Soc. SOGEI spa e CONSAP spa.

Registrazione ed utilizzo del servizio

I titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano all'iniziativa tramite SPID o CIE sulla piattaforma informatica ufficiale al *link* www.cartadellacultura.it. La registrazione prevede l'indicazione del numero di iscrizione al registro delle imprese, ove previsto per legge, della partita IVA, del codice ATECO compatibile con i beni e i servizi acquistabili, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attività, dell'indirizzo di posta elettronica certificata, la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti di cui al successivo punto 3, nonché l'accettazione delle presenti condizioni di uso e delle specifiche relative alla fatturazione.

Gli esercenti già registrati per la categoria di acquisto libri sulla piattaforma informatica dedicata alla Carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, attiva all'indirizzo <https://www.18app.italia.it/>, sono automaticamente inseriti nell'elenco di cui al comma 1, secondo modalità definite di comune accordo tra PagoPa, CONSAP e SOGEI. È fatta salva la possibilità di richiedere la cancellazione dall'elenco.

L'avvenuta registrazione implica l'obbligo di accettazione dei buoni di spesa secondo le modalità stabilite dal Regolamento, nonché l'obbligo della tenuta di un «registro vendite» da compilare in conformità a quanto previsto nelle presenti condizioni di uso accettate in sede di registrazione.

L'esercente prende atto ed accetta che il servizio lo identificherà, riconoscendogli accesso alle funzionalità di verifica, incasso e richiesta di liquidazione dei buoni attraverso le modalità sopra indicate [SPID – CIE], ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Regolamento. **A tal riguardo l'esercente prende atto di essere informato dell'obbligo di tempestiva denuncia in ogni ipotesi di perdita di possesso o di utilizzo da parte di terzi delle credenziali di accesso.**

L'esercente prende altresì atto che, ai fini della liquidazione dei buoni incassati, dovrà disporre o dotarsi di un sistema di fatturazione elettronica conforme alla disciplina vigente e che, in assenza, non potrà in alcun modo vedersi liquidare il valore dei buoni eventualmente incassati.

Validazione, fatturazione e liquidazione dei buoni spesa

I buoni generati attraverso il servizio possono essere utilizzati esclusivamente per la vendita, al solo soggetto il cui nome è riportato sui buoni medesimi, dei seguenti beni e servizi, come di seguito elencati:

- a) libri
- b) audiolibri

c) ebook;

La registrazione, che avviene mediante le credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate, richiede l'indicazione della partita I.V.A., del codice ATECO dell'attività prevalentemente svolta, della denominazione dell'esercizio e dei luoghi dove viene svolta l'attività, nonché la dichiarazione di impegno ad accettare la Carta esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 15 del 2019, e l'accettazione delle condizioni di uso e delle specifiche relative alla fatturazione.

Sono escluse dal novero dei prodotti vendibili le opere a carattere pornografico o che incitano alla violenza, all'odio razziale o alla discriminazione di genere.

I buoni di spesa devono essere validati e gestiti in conformità alle istruzioni disponibili sulla piattaforma ufficiale.

È vietato:

- **cedere beni ad un soggetto diverso rispetto al titolare del buono il cui nominativo è riportato sul buono di spesa medesimo;**
- **incassare il valore dei buoni generati attraverso il servizio a fronte della vendita di beni o servizi diversi rispetto a quelli previsti dalla normativa sopra richiamati;**
- **validare i buoni in assenza di contestuale consegna del bene fisico o del titolo per usufruire del servizio. In caso di acquisto *online*, la convalida dei buoni deve essere effettuata quando il bene/servizio è disponibile in magazzino;**
- **effettuare qualsiasi forma di monetizzazione del valore dei buoni generati attraverso il servizio;**
- **cedere, nell'ambito di una stessa transazione o di transazioni successive, il medesimo bene o servizio già ceduto ad un medesimo beneficiario.**

Nel caso di restituzione di beni acquistati con le Carte, è consentito esclusivamente effettuare cambi con uno o più beni rientranti nelle categorie ammesse, come sopra elencate, ed **entro il termine dell'iniziativa**. Non è, in ogni caso, consentito all'esercente restituire somme in denaro o generare buoni di spesa sostitutivi.

Dopo l'emissione della fattura elettronica, ai fini del rimborso dei buoni validati, l'esercente è tenuto a compilare il "registro vendite" disponibile *online* sul sito <https://fatturebonus.consap.it> accessibile con credenziali personali. La compilazione del "registro vendite" e la redazione della fattura elettronica avvengono in conformità alle specifiche tecniche contenute nel documento "Linee guida fatturazione e registro vendite".

Il Centro per il libro e la lettura assicura in qualità di titolare il trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione e all'utilizzo della Carta. PagoPA e CONSAP sono Responsabili del trattamento dei dati personali cui ricorre il Centro per il libro e la lettura, in qualità di titolare. A tal fine, il Centro provvede alla stipula del contratto o atto giuridico previsto dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, e definisce, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità e i tempi della gestione e conservazione dei dati personali, nonché gli obblighi e le responsabilità reciproche tra il titolare e i responsabili.

L'esercente si impegna a trattare le informazioni contenute nel "registro vendite" nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, **con particolare riguardo al divieto di**

creare banche dati che consentano un'associazione diretta fra il codice del buono validato e il nominativo o il codice fiscale del soggetto che lo ha utilizzato.

Controlli e sanzioni

L'attività di vigilanza e controllo sul corretto utilizzo delle Carte è disciplinata dall'art. 1, commi 357- quater, 357-quinquies e 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni, nonché dall'art. 9 del Regolamento.

Il MIBACT, per il tramite del Centro per il libro e la lettura, anche avvalendosi di PagoPA e CONSAP secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'articolo 4, comma 2, vigila sul funzionamento della Carta. In caso di usi impropri della Carta in violazione di quanto stabilito dal presente decreto, previa comunicazione al Centro per il libro e la lettura, PagoPA provvede alla disattivazione della Carta, con conseguenti cancellazione dell'esercizio commerciale dall'elenco di cui all'articolo 6, comma 1, nonché diniego di accredito o recupero delle somme non rendicontate correttamente o utilizzate per spese non ammesse, e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento delle Carte e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla cancellazione dall'elenco delle strutture, delle imprese o degli esercizi commerciali accreditati, al diniego dell'accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati.

Nei citati casi di violazione, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo a 1.000 euro, nel rispetto delle norme di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto, tenuto conto della gravità del fatto, delle conseguenze che ne sono derivate e dell'eventuale reiterazione delle violazioni, dispone altresì la sospensione dell'attività della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato per un periodo non superiore a sessanta giorni.

Il Ministero della cultura e il Corpo della guardia di finanza stipulano un'apposita convenzione volta a regolare le modalità di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo della Carta, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attività di polizia economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

Responsabilità del fornitore del servizio e dei fornitori dell'identità digitale

Il fornitore del servizio garantisce il buon funzionamento dello stesso in maniera ininterrotta. L'utente, tuttavia, prende atto ed accetta che qualora tale servizio dovesse risultare inutilizzabile per effetto del verificarsi di eventuali problemi tecnici, nessuna responsabilità graverà sul Ministero della cultura.

Privacy

Il MiC per il tramite del Centro per il libro e la lettura si avvale di SOGEI S.p.A. per il trattamento, ovvero la raccolta, la consultazione, l'elaborazione, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la trasmissione e la eventuale cancellazione e distruzione dei dati di cui ai commi 1 e 2, al fine di consentire agli esercenti di accedere e operare quali enti accreditati sulla piattaforma web realizzata da SOGEI S.p.A., ivi comprese le attività di assistenza, nonché del codice IBAN fornito dagli esercenti in caso di utilizzo del servizio di generazione della fattura elettronica disponibile sulla piattaforma web realizzata da SOGEI S.p.A. Il MiC per il tramite del Centro per il libro e la lettura, inoltre, ricorre a SOGEI S.p.A. per l'invio periodico a CONSAP S.p.A. dell'elenco dei codici spesa

validati, con indicazione degli esercenti presso cui le spese sono state effettuate, al fine di consentire a CONSAP S.p.A. di effettuare il servizio di liquidazione delle fatture, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto interministeriale n. 73 del 2021.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero della cultura. I dati personali dell'esercente saranno trattati esclusivamente per consentirgli di accedere ed utilizzare il servizio in conformità a quanto riportato nell'apposita informativa al seguente link:

https://www.cartadellacultura.it/assets/docs/Infoprivacy_CDC_Esercenti.pdf